Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 9 maggio 2019
DS/et

Egregio Signor
dott. Achille Spinelli
Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

e p.c. Gentile Signora
dott.ssa Paola Piasente
Dirigente
Servizio Entrate, Finanza e Credito
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

OGGETTO: proposta di delibera della Giunta provinciale concernente "L.P. 3/2006 artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter. Approvazione dello schema di convenzione per la "governance" di Trentino riscossioni S.p.A.": espressione parere

Con la presente si segnala che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta tenutasi l'8 maggio u.s., ha valutato la proposta di delibera di cui all'oggetto, trasmessa con nota prot. n. S016/256201/5.5 dd. 18 aprile 2019, ed ha espresso, rispetto alla stessa,

parere favorevole

subordinato all'accoglimento delle seguenti osservazioni.

L'art. 1 co. 4 dello schema di convenzione di governance prevede che rimanga riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire alla Società direttive, finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Si ravvisa l'opportunità di demandare, altresì, formalmente alla Provincia le responsabilità di direttiva e vigilanza, con riferimento agli ulteriori ambiti in cui la vigente legislazione pone tali oneri in capo agli Enti controllanti congiuntamente la Società. A tal fine, si propone di integrare l'articolo citato con la seguente disposizione: *"E' altresì demandata alla Giunta provinciale, che vi provvede tenuto conto degli orientamenti espressi dal Comitato di indirizzo, la funzione di impartire alla Società direttive, e di assicurare il monitoraggio sul loro adempimento, in materia di contenimento dei costi di funzionamento, di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, nonché di gestione delle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento vigente."*

Via Torre Verde, 23 - 38122 Trento – Tel. 0461 987139
info@comunitrentini.it – cal@pec.comunitrentini.it – www.cal.tn.it
P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476

Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Lo schema delle condizioni generali di servizio, allegate alla convenzione di governance, prevede, all'art. 6 co. 3, che le tariffe per l'esecuzione delle attività, affidate dai Soci a Trentino riscossioni s.p.a., siano determinate dal Comitato di indirizzo. Si propone di integrare detta disposizione con la precisazione che *"le eventuali variazioni di tariffe approvate dal Comitato di indirizzo avranno effetto limitatamente ai contratti di servizio stipulati dopo la loro adozione, ovvero in caso di rinnovo dei contratti precedentemente in essere."*

Si segnala, inoltre, l'opportunità di valutare alcune ulteriori integrazioni e modificazioni tecniche al testo qui trasmesso, le quali sono riportate nei documenti allegati.

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

All.

Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139
info@comunitrentini.it – cal@pec.comunitrentini.it – www.cal.tn.it
P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE DELLA SOCIETA' TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33, COMMA 7 TER, E 13, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3.

SOMMARIO

Art. 1.....5
Oggetto e finalità.....5
Art. 2.....5
Azioni.....5
Art. 3.....6
Adesioni.....6
Art. 4.....7
Funzioni di controllo analogo.....7
Art. 5.....8
Funzioni di indirizzo nei confronti della Società.....8
Art. 6.....9
Assemblea di coordinamento.....9
Art. 7.....9
Comitato di indirizzo.....9
Art. 8.....10
Norme per il funzionamento dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo.....10
Art. 9.....11
Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie locali.....11
Art. 10.....11
Consiglio di amministrazione della Società di sistema.....11
Art. 11.....11
Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto.....11
Art. 12.....12
Diritti dei soci.....12
Art. 13.....13
Disposizioni transitorie.....13
Art. 14.....13
Durata e modifica della convenzione.....13

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;

- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;

- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:

a) riscossione e gestione delle entrate;
b) servizi informatici e di telecomunicazione;
c) servizi di trasporto pubblico;

- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:

1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, con esclusione dei servizi e delle attività propri della società dedicata alle telecomunicazioni: ~~Informatica Trentina~~Trentino Digitale S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
2. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
3. allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto: Trentino Trasporti ~~Esercizio~~ S.p.A., costituita in base al piano di riorganizzazione di Trentino Trasporti S.p.A., di cui all'articolo 18, comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1 ;

- le società così identificate sono interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2016;

- questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:

a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;

c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
d) dismissione in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato;

- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali società di sistema;

- giusto l'art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario;

- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di governance per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;

- è intenzione delle parti confermare le finalità alla base della precedente convenzione per la governance, sottoscritta in data 20 dicembre 2007, e mantenere le condizioni affinché Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;

- ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società in house "*un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata*";

- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
I. *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;*

II. *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*

III. *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;*

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articolo 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Trentino Riscossioni S.p.A., demandandolo agli organismi denominati assemblea di coordinamento e comitato di indirizzo, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui all'articolo 27 in materia di controllo analogo;

- il comitato di indirizzo ha proceduto a formulare la proposta di nuova convenzione alle Parti della presente convenzione in conformità all'articolo 14;

- a tali fini e, in particolare, allo scopo di assicurare la governance come prescritta dalla disciplina vigente, è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del _____ ha espresso una valutazione _____ e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;

- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia Autonoma Di Trento
- Comune di ..
- ..
- (altri enti pubblici)

si conviene quanto segue:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli altri enti interessati, fra cui la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi di accertamento, di liquidazione, di riscossione spontanea e coattiva delle entrate.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e di seguito definita Società di sistema, il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;

b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

4. Le parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Per l'espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico-finanziaria. Questa funzione consiste nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:

a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;

b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;

c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;

d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;

e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

5. E' altresì demandata alla Giunta provinciale, che vi provvede tenuto conto degli orientamenti espressi dal Comitato di indirizzo, la funzione di impartire alla Società direttive, e di assicurare il monitoraggio sul loro adempimento, in materia di contenimento dei costi di funzionamento, di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, nonché di gestione delle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Non Corsivo, Colore carattere: Nero

Formattato: Struttura + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, … + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm

Art. 2
Azioni

1. Vengono attribuite gratuitamente agli enti locali che già non possiedono azioni della società alla data del 31 dicembre 2018, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, azioni della Società di sistema, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale esistente al 31 dicembre 2015 secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2.

2. La percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità o comprensori e comuni) con i seguenti criteri:

a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;

b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.

In esito all'applicazione di cui ai punti a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata a questa convenzione.

3. La Provincia si fa carico, nell'ambito della propria (quota di) partecipazione, dell'eventuale cessione di azioni ad enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1.

Art. 3.
Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione alla stessa di tutti i comuni, comunità, altri enti pubblici e comunque soggetti con finalità di interesse pubblico ammessi dallo statuto, che lo richiedano.

2. La cessione gratuita, ancorché effettuata in conformità alla precedente convenzione per la governance, delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

a) alla sottoscrizione di questa convenzione;

b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla Società di sistema, che dovranno integrare almeno i livelli minimi di cui al comma successivo.

3. Nel contesto dei complessivi servizi erogati a cura della Società di sistema, l'individuazione delle attività minime di sistema, di cui alla lettera b) del comma 2, dovrà riguardare almeno una delle attività comprese tra quelle di seguito riportate e indicate, per tipologia, all'art. 3 delle allegate condizioni generali di servizio:
- una o più attività connesse all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione spontanea di almeno un'entrata tributaria e/o patrimoniale, inclusi oneri, interessi e sanzioni;
- una o più attività connesse alla riscossione coattiva di almeno un'entrata tributaria e/o patrimoniale;

- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti di almeno una tipologia degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

4. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del comitato di indirizzo; in caso di riscontro positivo da parte del comitato di indirizzo, l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale della convenzione da parte del rappresentante dell'Ente e la conseguente comunicazione al Presidente del comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del comitato di indirizzo per le adesioni alla convenzione dei soci che, anche per avere aderito alla precedente convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2007, hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge oppure che siano già proprietari di azioni alla data del 31 dicembre 2018.

5. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

6. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.
Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, consistono:

a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta tramite:

1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di coordinamento;

2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione:

- la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa e (secondo i termini stabiliti dalle condizioni generali di servizio) ai piani di attività annuali e/o pluriennali;

- le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e - ove previsto - il relativo sistema tariffario (che deve comunque tendere alla copertura dei costi);

- operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale.

Al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, l'organismo incaricato del controllo analogo deve ricevere 14 giorni antecedenti la convocazione l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze e di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno;

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dal comitato di indirizzo, assumendo informazioni mediante:

1. l'acquisizione dalla società di relazioni, specificate dal successivo articolo 11, sulle attività svolte di maggior rilievo;

2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei membri dell'organismo incaricato, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale /o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività in house;

3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;

4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza; sulla base delle informazioni così assunte il comitato di indirizzo ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società;

c) nell'attività di controllo ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica ad opera del Comitato di indirizzo - di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:

1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;

2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;

3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio in house providing e alle finalità del servizio pubblico.

Art. 5.
Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono:

a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;

b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, sulla base dell'esame svolto dal comitato di indirizzo;

c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 6.
Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.

2. L'assemblea di coordinamento rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra i soci pubblici circa le scelte strategiche e le politiche inerenti il servizio affidato alla Società di sistema.

3. L'assemblea di coordinamento provvede:

a) a nominare con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto;

b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo;

c) ad approvare i piani industriali o strategici della Società di sistema ovvero indicare alla stessa gli obiettivi strategici, esaminati preventivamente dal comitato di indirizzo.

4. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci.

Art. 7.
Comitato di indirizzo

1. E' costituito un comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Fanno parte del comitato di indirizzo:

a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;

b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché due componenti designati dai rappresentanti delle autonomie locali nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6.

3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

4. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui all'articolo 4 con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti provinciali. In caso contrario prevale l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti degli altri enti. Il comitato di

indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a definire le modalità applicative del presente comma. Qualora la decisione da adottare riguardi specificamente e direttamente la "frazione di servizio" di un Ente Socio, vale a dire il servizio che si svolge nel territorio di sua competenza, occorre acquisire anche il voto favorevole del componente del Comitato di indirizzo rappresentante o delegato dell'Ente Socio interessato.

5. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui all'articolo 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

Art. 8.

Norme per il funzionamento dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente del comitato di indirizzo. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.

2. Il presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.

3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia e uno in rappresentanza delle autonomie locali.

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla Società di sistema in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.

2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5:

a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7;

b) a promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito di curare il rapporto con gli enti;

c) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.

3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, qualora sia opportuno partecipare all'assemblea della Società, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

1. I soci si impegnano a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Con l'adesione alla presente Convenzione, gli Enti Soci si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.

3. I singoli ~~rappresentanti~~ componenti del Consiglio di amministrazione rappresentano tutte le amministrazioni aggiudicatrici socie.

Formattato: Non Evidenziato

Art. 11.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo analogo, il comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, anche in unico atto:

- la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;

- la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno:

- la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;

c) almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione:

- il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all'articolo 4, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, reporting) ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 12.
Diritti dei soci

1. Il comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Trentino Riscossioni S.p.A., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al comitato di indirizzo, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società di sistema tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata al Consiglio di Amministrazione tramite il comitato di indirizzo. Il relativo riscontro è fornito dal Comitato di indirizzo o direttamente dalla società.

4. I componenti del comitato di indirizzo sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo al comitato di indirizzo, debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione, sostituendosi a quella sottoscritta in data 20 dicembre 2007, produce effetto dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.

2. Per il primo anno a decorrere dalla data di efficacia, coincidente con il giorno ____, di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

3. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

4. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di efficacia della presente convenzione, coincidente con il giorno _____, della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

5. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di efficacia, coincidente con il giorno _____, di questa convenzione.

Art. 14.
Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il comitato di indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.

Allegati:
- condizioni generali di servizio
- tabella riparto di azioni

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

allegate alla Convenzione per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

Trentino Riscossioni S.p.A.

PREMESSO CHE:

- l'art. 52, comma 5 lettera b) n. 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra l'altro, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;

- l'affidamento di cui sopra non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, lettera c) del citato D.Lgs. 446/1997;

- l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:
  a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
  b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 3";

- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, "lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b)";

- in data 4 agosto 2006 la Provincia ha stipulato con il Consiglio delle autonomie locali il protocollo d'intesa per l'attuazione degli strumenti di sistema per il settore pubblico provinciale, che riguarda anche le attività da affidare a Trentino Riscossioni S.p.a.;

- la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede a Trento in Via Romagnosi, n. 9;

- in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 1006, n. 3, prevede che "qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ... ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio";

- a tal fine è stata prevista la stipulazione della convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate le presenti condizioni generali di servizio;

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

Comma 1)

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO, di seguito denominate "Condizioni generali", contengono la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra CIASCUN ENTE firmatario la convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Riscossioni S.p.A., di seguito

denominato "Ente", e la società "TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.", di seguito denominata "Società".

Comma 2)

Attenendosi alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, ciascun Ente affiderà alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nel successivo articolo 2.

Art. 2
ATTIVITA'

Comma 1)

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. a) e b) della legge provinciale 16 giugno 206, n. 3, le attività che l'Ente può affidare alla Società, anche disgiuntamente, sono le seguenti:

a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali individuate nel successivo articolo 3, inclusi oneri, interessi e sanzioni;
b) riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, individuate nel successivo articolo 3;
c) esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale ed individuati nel successivo articolo 3.

Comma 2)

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono disciplinate dall'articolo 4.

Comma 3)

L'affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo può comportare anche l'affidamento delle attività di promozione e controllo delle entrate oltre a quelle relative alle seguenti attività che sono strettamente necessarie, in quanto prodromiche o consequenziali, all'esercizio delle stesse:

a) informazione ed assistenza agli utenti
b) emissione di note di cortesia e avvisi bonari;
c) concessione di rateazioni;
d) esecuzione di rimborsi;
e) gestione degli sgravi;
f) accertamenti con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
g) esercizio del potere di autotutela;
h) conciliazione e contenzioso tributario instaurato avverso atti impositivi emessi dalla Società;

i) proposte all'Ente in ordine ad atti di disposizione dei crediti (compensazioni, transazioni, ecc.);

j) insinuazione al passivo ed eventuali adesioni alle procedure concorsuali;

k) ogni altra attività connessa alle precedenti.

Comma 4)

Qualora richiesto, la Società subentra all'Ente nei procedimenti amministrativi di gestione delle entrate affidate, nella fase procedimentale risultante alla data di affidamento del servizio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 in tema di contenzioso tributario.

Comma 5)

Il contenzioso tributario instaurato avverso atti emessi dall'Ente, nelle materie oggetto di affidamento, sarà curato dagli Uffici competenti dell'Ente, che potranno eventualmente avvalersi della consulenza della Società.

Art. 3

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

Comma 1)

Le attività di cui all'articolo 2 riguardano almeno una delle seguenti entrate:

a) ~~ICI~~ *I.C.I., I.MU.P., I.U.C. e IM.I.S.*;

b) ~~TARSU~~ *TARIFFA CORRISPETTIVA/TRIBUTO in relazione al ciclo dei rifiuti*;

c) ~~Tariffa di igiene ambientale~~

d) Imposta sulla pubblicità;

e) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

f) Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

g) Sanzioni relative a violazioni del codice della strada;

h) Eventuali altre entrate di natura tributaria o patrimoniale.

Comma 2)

L'Ente può altresì affidare alla Società l'esecuzione o la contabilizzazione di aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

Art. 4

OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Comma 1)

Le attività affidate ai sensi dell'articolo 2 possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

Comma 2)

Nello svolgimento delle attività affidate, la Società assicura il rispetto:

a) della vigente disciplina provinciale, nazionale e comunitaria applicabile in materia;
b) delle disposizioni contenute nel "Regolamento delle Entrate" dell'Ente e nei singoli regolamenti dell'Ente riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento;
c) delle direttive riguardanti i livelli delle prestazioni effettuate nei confronti degli enti soci, così come definite dal Comitato di indirizzo della Società.

Comma 3)

Con specifico riguardo alla materia tributaria, la Società conforma il proprio operato alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in quanto applicabili.

Comma 4)

La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

a) **uguaglianza**: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
b) **imparzialità**: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
c) **continuità**: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
d) **partecipazione**: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
e) **informazione**: l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente legislazione. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con l'Ente;
f) **efficienza ed efficacia**: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
g) **chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**: in base a quanto stabilito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo

iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.

Comma 5)

La Società si obbliga ad esercitare le attività affidate disponendo di personale professionalmente idoneo. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

Comma 6)

La Società si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società.

Comma 7)

La Società si impegna, entro un anno dall'affidamento delle attività, a dotarsi, per quanto riguarda i rapporti con l'utenza, di una Carta dei Servizi, nonché a realizzare, con cadenza almeno triennale, una indagine di Customer Satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e le aree di criticità.

Comma 8)

Le entrate riscosse dalla Società sono riversate all'Ente sul conto di tesoreria con le modalità ed entro i termini che verranno concordati nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comitato di Indirizzo.

Comma 9)

La Società si impegna a nominare e a comunicare all'Ente il soggetto responsabile delle comunicazioni con l'Ente stesso, entro 30 giorni dalla data di affidamento delle attività.

Art. 5
RENDICONTAZIONE

Comma 1)

La Società predispone periodicamente un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate affidate, che dovrà essere trasmesso al competente Ufficio dell'Ente.

Comma 2)

I contenuti, la periodicità di trasmissione di tale documento e le relative modalità, saranno definite tra le Parti.

Art. 6
ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Comma 1)

Le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività affidate alla Società sono esercitate dal Comitato di indirizzo della stessa.

Comma 2)

L'Ente esercita il controllo sui servizi affidati alla Società a mezzo del proprio rappresentante nell'Assemblea di coordinamento, nell'ambito dei poteri e delle funzioni a tale organo attribuiti dalla Convenzione per la *governance* della società di sistema.

Comma 3)

Per l'esecuzione delle attività affidate, l'Ente verserà alla Società l'importo determinato dall'applicazione di tariffe, che saranno stabilite dal Comitato di indirizzo previsto dalla convenzione per la *governance* della Società, in modo da garantire comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento dei servizi. *Le eventuali variazioni di tariffe approvate dal Comitato di indirizzo avranno effetto limitatamente ai contratti di servizio stipulati dopo la loro adozione, ovvero in caso di rinnovo dei contratti precedentemente in essere.*

Comma 4)

Ai fini di cui al comma 3, la società invia al Comitato di indirizzo la documentazione relativa all'analisi dei costi relativi a ciascun servizio, contenente l'indicazione dell'importo tariffario tale da garantirne la copertura.

Art. 7
SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

Comma 1)

Le notizie relative alle attività affidate, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Comma 2)

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Regolamento Europeo UE/2016/679 relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 8

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Comma 1)

Le presenti Condizioni generali sono modificabili dal Comitato di indirizzo della Società, *fatto salvo quanto precisato all'art. 6, comma 3.*

Comma 2)

~~L'Ente e la Società si impegnano sin d'ora ad osservare le disposizioni delle presenti Condizioni generali e tutte le modifiche eventualmente apportate alle stesse dal Comitato di indirizzo.~~

TABELLA RIPARTO AZIONI		
comune	Azioni Trentino Riscossioni (*)	
Ala	831	
Albiano	145	
Aldeno	297	
Altavalle	165	
Altopiano della Vigolana	452	
Ambiar-Don	45	
Andalo	100	
Arco	1.580	
Avio	401	
Baselga di Pinè	468	
Bedollo	141	
Besenello	213	
Bieno	45	
Bleggio Superiore	150	
Bocenago	40	
Bondo	66	
Bondone	65	
Borgo Chiese	206	
Borgo Lares	69	
Borgo Valsugana	655	
Breguzzo	58	
Brentonico	375	
Bresimo	26	
Brez	73	
Caderzone	62	
Cagno'	36	
Calceranica al Lago	123	
Caldes	105	
Caldonazzo	288	
Calliano	131	
Campitello di Fassa	72	
Campodenno	145	
Canal San Bovo	162	
Canazei	181	
Capriana	59	
Carano	98	
Carisolo	92	
Carzano	50	
Castel Condino	24	
Castelfondo	62	
Castel Ivano	319	
Castello-Molina di Fiemme	219	
Castello Tesino	138	
Castelnuovo	96	
Cavalese	381	
Cavareno	99	
Cavedago	53	
Cavedine	279	
Cavizzana	24	
Cembra Lisignago	229	
Cimone	60	
Cinte Tesino	37	
Cis	30	
Civezzano	363	
Cles	674	
Cloz	71	
Comano Terme	270	
Commezzadura	96	
Conta'	139	
Croviana	63	
Daiano	64	
Dambel	42	
Denno	117	
Dimaro Folgarida	202	
Drena	50	
Dro	380	
Faedo	58	
Fai della Paganella	90	
Fiave'	105	
Flerozzo	45	
Folgaria	310	
Fondo	144	
Fornace	127	
Frassilongo	34	
Garniga Terme	37	
Giovo	244	
Giustino	73	
Grigno	230	
Imer	118	
Isera	248	
Lardaro	19	
Lavarone	111	
Lavis	819	
Ledro	525	
Levico Terme	688	
Livo	89	
Lona-Lases	78	
Luserna	30	
Madruzzo	263	
Male'	213	
Malosco	39	
Massimeno	11	
Mazzin	47	
Mezzana	86	
Mezzano	163	
Mezzocorona	484	
Mezzolombardo	641	
Moena	257	
Molveno	111	
Mori	885	
Nago-Torbole	253	
Nave San Rocco	132	dal 1.1.2019, è parte del Comune di Terre d'Adige, costituito per fusione con Zambana
Nogaredo	185	
Nomi	126	
Novaledo	90	
Ospedaletto	80	
Ossana	77	
Palu' del Fersina	19	
Panchia'	73	
Ronzo-Chienis	99	

Peio	188	
Pellizzano	75	
Pelugo	38	
Pergine Valsugana	1.858	
Pieve di Bono Prezzo	158	
Pieve Tesino	72	
Pinzolo	301	
Pomarolo	226	
Porte di Rendena	155	
Predaia	615	
Predazzo	438	
Primiero San Martino di Castrozza	529	
Rabbi	140	
Revo'	123	
Riva del Garda	1.512	
Romallo	58	
Romeno	129	
Roncegno	264	
Ronchi Valsugana	39	
Roncone	144	
Ronzone	37	
Rovere' della Luna	156	
Roverelo	3.536	
Ruffre'	42	
Rumo	84	
Sagron Mis	21	
Samone	62	
San Lorenzo Dorsino	158	
San Michele all'Adige	254	
Sant'Orsola Terme	98	
Sanzeno	92	
Sarnonico	71	
Scurelle	132	
Segonzano	152	
San Giovanni di Fassa - Sèn Jan	300	denominazione mutata a seguito della pronuncia della Corte cost. n. 210/2018
Sfruz	30	
Soraga	68	
Sover	91	
Splazzo	119	
Spormaggiore	121	
Sporminore	71	
Stenico	110	
Storo	451	
Strembo	50	
Telve	186	
Telve di Sopra	62	
Tenna	96	
Tenno	189	
Terragnolo	76	
Terzolas	59	
Tesero	271	
Tione di Trento	353	
Ton	124	
Torcegno	69	
Trambileno	133	
Trento	11.017	
Tre Ville	142	
Valdaone	121	
Valfloriana	53	
Vallarsa	138	
Vallelaghi	429	
Varena	80	
Vermiglio	187	
Vignola-Falesina	13	
Ville d'Anaunia	479	
Villa Lagarina	341	
Volano	289	
Zambana	160	dal 1.1.2019, è parte del Comune di Terre d'Adige, costituito per fusione con Nave San Rocco
Ziano di Fiemme	160	
TOTALE	**50.000**	

(*) del valore nominale di 1 euro

Ambito	Azioni Trentino Riscossioni (*)	
Valle di Fiemme	1.896	
Primiero	994	
Bassa Valsugana	2.614	
Alta Valsugana	4.821	
Cembra	1.104	
Valle di Non	3.787	
Valle di Sole	1.515	
Giudicarie	3.610	
Alto Garda e Ledro	4.491	
Vallagarina	8.233	
Ladino di Fassa	925	
Altopiano di Folgaria, Lavarone e Lusema	451	
Rotaliana	1.724	
Paganella	474	
Val d'Adige	12.391	Il Territorio della Val d'Adige non è costituito come ente munito di propria personalità giuridica, e pertanto non può essere titolare di partecipazioni.
Valle dei Laghi	970	
TOTALE	**50.000**	

(*) del valore nominale di 1 euro

Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

Seduta di data: 8 maggio 2019

Progressivo: 19/2019

Punto odg: 3

Quorum funzionale: 13/24

Votazione: ore 17.13

Presenti: 24 (ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Michele Cereghini, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, Isacco Corradi, cav. Silvano Daldoss, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Antonio Maini, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Luca Nicolussi Paolaz, Roberto Oss Emer, Ketty Pellizzari, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, Antonio Valentini)

Assenti: 5 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, Luca Ferrari, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), dott. Francesco Valduga)

- **Votanti:** 21
  - ✓ **Favorevoli:** 21 (Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Michele Cereghini, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, Isacco Corradi, cav. Silvano Daldoss, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Antonio Maini, dott. Mirko Montibeller, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, Ketty Pellizzari, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, Antonio Valentini)
  - ✓ **Contrari:** 0
  - ✓ **Astenuti:** 0
- **Non votanti:** 3 (ing. Alessandro Betta, Gianni Morandi, Luca Nicolussi Paolaz)

Dichiarazioni a verbale:

■ nessuna

□ vedi allegato

Note:

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139
info@comunitrentini.it – cal@pec.comunitrentini.it – www.cal.tn.it
P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476